



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- GUCCIONE GUIDO Presidente / Relatore
- COCCHI MARINELLA
- SCANDURRA GIUSEPPE
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2292/01
depositato il 16/10/2001
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.29/T-27/04/2001 PUBBLICITA'
2001
contro COMUNE DI IMOLA
proposto dal ricorrente:

RADIO BRUNO S.C.A.R.L.
NUOVA PONENTE 24/A 41012 CARPI MO
difeso da:
RUOZZI EDGARDO
CORSO CANALCHIARO N.116 41100 MODENA MO

terzi chiamati in causa

I C A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI
CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI IMOLA
VIA PARMA N.81 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2292/01

UDIENZA DEL

12/01/2004 ore 09.00

SENTENZA

N°

77

PRONUNCIATA IL:

12/01/04

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/05/04

Il Segretario

[Handwritten signature]

Prandi Gianni, nella sua qualità di legale rappresentante della Radio Bruno s.c.a.r.l., con l'assistenza tecnica dell'avv. Edgardo Ruozzi, in data 13.10.2001, presentava ricorso avverso l'epigrafo avviso di accertamento chiedendo:

in via principale l'annullamento dell'avviso impugnato;

in via subordinata dichiararsi dovuta la somma imposta nella misura liquidata dal Comune stesso nel precedente anno 2000;

la non applicabilità, in entrambe le ipotesi, delle sanzioni irrogate, per i seguenti motivi:

I° motivo:

nella determinazione dell'imposta, il Comune avrebbe dovuto riconoscere la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 507/93.

II° motivo:

l'imposta è stata determinata nella considerazione che si versasse in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione;

che la pubblicità era riferibile a quella di cui agli artt. 3 e 14 comma 1, 2, 3, laddove correttamente nella specie non ricorreva alcuna ipotesi di omessa dichiarazione "... ma tutto concedere la diversa ipotesi di dichiarazione infedele" dal momento che "... la dichiarazione di inizio della pubblicità ... risulta(va) essere stata a suo tempo presentata dalla società organizzatrici Cabrini e associati.

Con la conseguenza che trattandosi comunque "... di pubblicità effettuata con striscioni o altri messi similari" - nella specie, si sarebbe dovuto applicare la presunzione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 D. Lgs. citato, riferita alle fattispecie diverse di quelle di cui agli artt. 12, 13 e 14, fattispecie per le quali la presunzione di pubblicità opera dal primo giorno del mese e non già dal 1° gennaio dell'anno.

III° motivo: versandosi in ipotesi di cui all'art. 6, II comma D. Lgs. 472/97, non doveva essere irrogata alcuna sanzione.

IV ed ultimo motivo:

nullità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione.

In data 23.12.2003, si costituiva in giudizio la I.C.A. Imposta Comunale Affini s.r.l. in persona dell'amministratore unico Giannone Oscar, chiedendo il rigetto del ricorso ritenendo legittima la tassazione così come accertata e riservandosi di illustrarne i motivi in una memoria successiva, che presentava, in data 23.12.2003, con la quale, per i motivi ivi articolati, insisteva nel chiedere il rigetto del ricorso.



Preliminarmente osserva il giudice che l'atto impugnato, almeno quello prodotto dal convenuto e non dallo stesso ricorrente, presenta tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali poi l'imposta è stata determinata.

L'accertamento risulta quindi motivato tant'è che lo stesso ricorrente ha potuto svolgere ampi e documentati motivi di doglianza.

Sotto questo profilo quindi il ricorso va rigettato.

In ordine agli altri motivi di doglianza, osserva il Collegio che, dagli atti di causa, emerge che:

1. la dichiarazione di esposizione pubblicitaria risulta effettuata dalla Cabrini Associati s.r.l. e non già dalla Radio Bruno s.r.l., che risulta non indicata tra gli esponenti pubblicitari;
2. soggetto della manifestazione pubblicitaria è il Motorfest;
3. la Radio Bruno s.r.l. risulta avere effettuato la pubblicità mediante striscioni delimitanti uno spazio determinato della piazza, per finalità proprie (farsi pubblicità).

Consegue che, vertendosi in ipotesi di omessa presentazione di inizio della pubblicità effettuato con striscioni o altri mezzi similari, non attraversanti strade o piazze, e quindi fuori dai casi previsti dagli artt. 12, 13 e 14 D. Lgs. 507/93, l'imposta è stata determinata sulla presunzione di operatività con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui la pubblicità è stata accertata e senza alcuna riduzione di imposta.

Correttamente in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, ult. comma, Ia parte, 15 e 16 D. Lgs. citato.

Vanno pertanto disattesi i relativi motivi di doglianza.

In ordine alla irrogazione delle sanzioni, invece, tenuto conto delle difficoltà applicative delle disposizioni normative di cui sopra, in relazione anche alla applicazione che di queste norme era stata data in precedenti manifestazioni pubblicitarie comportanti la applicazione di imposte pubblicitarie di importi molto ridotti per periodi di analoga durata, ritiene il collegio di non dovere irrogare le sanzioni così come determinate, ricorrendo la causa di non punibilità prevista dal II comma del D. Lgs. 472/97.

Ricorrono le condizioni per ritenere compensate le spese.

P.Q.M.



accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione e relativamente alla non debenza delle sanzioni irrogate, rigettandolo nelle restanti parti. Spese compensate.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



SEZIONE N° 11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
TORINO - SEZIONE N° 11

riunita con l'intervento dei Signori:

PASSERO VITO presidente

LONGO GIUSEPPE relatore

MAZZA ALFREDO

R.G.RICORSI N°

2096/99

UDIENZA DEL

02/12/1999 h 11

SENTENZA NUM.:

96/11/99

PRONUNCIATA IL

2/12/99

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/12/99

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario:

[Signature]

- sul ricorso n. 2096/99 depositato il 22/05/1999
- avverso AVV. DI ACCERT. n.001882/001 - PUBBLICITA', 98
contro I.C.A. S.R.L.

proposto da:

NICOSIA SARA
residente a RIVOLI (TO)
in C TORINO 38

Difeso da: **MARCHETTI FRANCESCO**
residente a TORINO (TO)
in VIA VITTORIO AMEDEO,17

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TORINO

Protocollo n°
Richiedente **I.C.A. S.R.L.**
Torino, il **13/11/2000**

GIWT.

IL SEGRETARIO

[Signature]

Il Presidente:

La controversia scaturisce da un avviso di accertamento con il quale la società ICA Srl imposte comunali affini, ha notificato un'imposta sulla pubblicità permanente per l'anno 1998 per un importo complessivo di lire 6.579.000 alla ricorrente Nicosia Sara.

Tale imposta è stata determinata sul presupposto di varie insegne e striscioni che la parte ricorrente avrebbe messo, come pubblicità, avanti il proprio esercizio di mobili condotto in Rivoli (TO) C.so Torino 2°

L'interessato tiene a precisare che nel 1998 in occasione dell'apertura dell'esercizio aveva sistemato alcune scritte o striscioni di cui alcune erano fisse e tuttora esistenti, mentre altre erano temporanee e sono state successivamente rimosse, e pertanto chiede l'annullamento dell'atto impugnato e contemporaneamente il ricalcolo dell'esatta imposta dovuta per le pubblicità permanenti notificate con accertamento distintamente ai numeri 1 - 6- 10 e l'imposta temporanea, per tre mesi, per la svendita iniziale accertata ai numeri 2 -3- 4 -5- 7 -8 -9.

Replica l'ufficio impositore ed in via preliminare chiede l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad ICA Srl Via Manzoni 17 a Rivoli (TO).

Nel merito tiene a precisare che l'articolo 8 co. 4 D.Lgs. 15/11/93 n.507 così recita: " qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 commi 1, 2, 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata."

Alla luce delle motivazioni dell'Ufficio ed alle ragioni di impugnazione della parte espresse in ricorso, la Commissione, visto l'articolo 8 comma 4 del citato D.Lgs. ritiene legittimo l'operato dell'ufficio impositore,

P.Q.M.

respinge il ricorso e condanna il contribuente alle spese che si liquidano in lire 270.000.

Torino, 02.12.99

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

